

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SAMMARTINO, SANTI, COLELLA e LA PENNA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 1974

Modifica dell'articolo 2 della legge 21 giugno 1964, n. 463,
concernente la revisione dei prezzi contrattuali degli
appalti di opere pubbliche

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge mira a dare definitiva sistemazione alla normativa sui pagamenti dei compensi revisionali, superando gli intralci procedurali e gli inconvenienti pratici, incontrati nell'applicazione della disciplina della materia contenuta nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, numero 1501, ratificato con modificazioni dalla legge 9 maggio 1950, n. 329, e nella legge 21 giugno 1964, n. 463.

Tali disposizioni, dettate in regime di determinazione del compenso revisionale con il sistema cosiddetto « analitico », muovevano dalla preoccupazione di evitare calcoli somari, senza, però, rinunciare alla celerità dei conteggi: tutto ciò per garantire il maggiore grado di approssimazione possibile dei compensi in corso d'opera, rispetto ai risultati definitivi.

Con il nuovo sistema cosiddetto « parametrico », il computo del compenso revisionale risulta enormemente semplificato; ma, soprattutto, è stato evitato il rischio che la pubblica amministrazione, a risultato revi-

sionale acquisito, resti creditrice degli appaltatori, i quali, durante l'esecuzione dei lavori, siano entrati in possesso di acconti di importo superiore al compenso revisionale definitivamente accertato.

Tuttavia, mentre è mutato il quadro normativo per ciò che concerne la determinazione dei compensi revisionali, è rimasta immutata la disciplina relativa ai pagamenti. La norma contenuta nel presente disegno di legge ha appunto, questo scopo di adeguamento. Essa, innanzi tutto, riconferma la disposizione contenuta nell'articolo 2 della legge 21 giugno 1964, n. 463, che, per semplificazione, aveva unificato le procedure di liquidazione della spesa, assimilando i pagamenti dei compensi revisionali a quelli relativi al prezzo di appalto. Viene, inoltre, indicato in misura fissa l'ammontare degli acconti revisionali, per evitare qualsiasi disparità di trattamento, dipendente dalla attuale possibilità di fissare misure variabili degli acconti, per di più dopo l'aggiudicazione dei lavori.

Sempre per la rilevata equiparazione tra compenso revisionale e prezzo d'appalto, l'ar-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

articolo unico adotta per la liquidazione dei primi, la medesima disciplina stabilita per il ritardo nella corresponsione dei prezzi di appalto. In sintesi, il regolamento della materia risulta così delineato:

dopo la scadenza dei termini per adempiere, l'amministrazione usufruisce di un periodo di franchigia, durante il quale non vi sono sanzioni a suo carico. Si tratta di un periodo di tempo che si concede in considerazione dei ritardi inevitabili per un apparato complesso come quello della pubblica amministrazione;

scaduto questo termine, incominciano a decorrere gli interessi legali;

se il ritardo si protrae ulteriormente, decorrono gli interessi nella misura determinata annualmente con decreto interministeriale.

Con questa normativa si garantisce al rimedio revisionale di raggiungere il suo obiettivo, che è quello di riequilibrare la situazione economica dei contraenti, turbata dal sopravvenire di circostanze estranee alla loro volontà.

In conclusione, con questo disegno di legge, mentre riteniamo che si dia certezza di rapporti fra pubblica amministrazione ed appaltatori — perchè determina con precisione la reciproca posizione delle due parti, alleggerendo, tra l'altro, il contenzioso che ne può derivare — assicura uniformità e imparzialità nel comportamento dell'amministrazione pubblica, sottraendo a scelte contingenti la disciplina di questa delicata materia.

Per queste considerazioni sottoponiamo il presente disegno di legge alla vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Gli acconti per revisione dei prezzi da corrispondere all'appaltatore ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 giugno 1964, n. 463, unitamente ai pagamenti in conto per lavori eseguiti, sono fissati nella misura dell'85 per cento dell'ammontare dell'importo revisionale determinato a norma delle disposizioni vigenti.

In caso di ritardo nella corresponsione degli acconti per revisione dei prezzi e della rata di saldo revisionale, si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.